



TRIBUNALE DI PADOVA

Rg n. 1894-1/2015

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, atteso che:

- i ricorrenti propongono ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti del MIUR domandando il riconoscimento del diritto a presentare domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Padova, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea, la condanna ad accogliere la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti di legge ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo. Con vittoria di spese di causa;
- il MIUR chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di causa;

rilevato che:

- i ricorrenti, abilitati alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, domandano l'accertamento del diritto ad essere inclusi per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di riferimento valide per gli anni scolastici 2014-2017, riservati agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni;

ritenuto che:

- preliminarmente è rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso quanto affermato dalla Corte di Cassazione a SS.UU., ordinanza n. 16756 del 23.07.2014, secondo cui "in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili";
- quanto al merito, con sentenze n. 1973/2015 e n. 3628/2015 il Consiglio di Stato ha affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, statuendo l'illegittimità dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n° 235/2014 per l'inserimento dei nominativi dei docenti nelle graduatorie provinciali permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento sulla base della normativa menzionata in ricorso;

- a tale riguardo il quadro normativo caratterizzato dagli artt. 194, comma 1 e 197, comma 1 del d. lgs. n. 297/1994 e successive modifiche di cui all'art. 31, comma 2 della l. n. 226/2005 e all'art. 15, comma 7 DPR n. 232/1998 evidenzia che il diploma rilasciato dagli istituti magistrali costituisce titolo abilitante l'insegnamento, e costituisce quindi requisito per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nella fascia richiesta nel ricorso ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 97/2004, conv. in l. n. 143/2004, integrato dalla l. n. 186/2004, modificato dalla l. n. 296/2006;
- in questo senso i ricorrenti erano già in possesso, alla data di trasformazione delle graduatorie nel loro attuale assetto, di un titolo abilitante, né possono essere considerati nuovi abilitati da escludere dalle graduatorie nel frattempo divenute ad esaurimento;
- né può ritenersi che il diritto all'inserimento sia altrimenti prescritto, atteso che la possibilità di esercizio del medesimo persiste in via permanente quanto meno sino al momento di chiusura definitiva della graduatoria;
- ne discende l'accertamento dei presupposti per la disapplicazione del D.M. n. 235/2014;
- quanto al *periculum in mora*, il mancato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato, nell'imminenza dell'apertura dell'anno scolastico, rende all'evidenza concreta la possibilità che le aspettative di nuova assunzione siano frustrate;
- è pertanto accertato il diritto dei ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento come richiesto nel ricorso;
- le spese di lite sono compensate in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate, nonché della difformità dei precedenti giurisprudenziali pronunciati in materia;
- ogni altra questione è assorbita.

PQM


Il Giudice del Lavoro:

- accerta il diritto dei ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento come richiesto nel ricorso;
- dispone che il Ministero provveda in tal senso, consentendo la presentazione della domanda nelle forme più opportune;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Padova, 25.8.15

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Perrone



Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 12.6. AGO. 2015
IL CANCELLIERE
P. Cozzani

25.8.15
P